

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni trasmesse dalla società Esselunga S.p.A. in data 27 ottobre 2010, successivamente integrate in data 14 dicembre 2010;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PREMESSA

1. Nel luglio 2010, sono apparsi vari articoli di stampa aventi ad oggetto presunti comportamenti anticoncorrenziali messi in atto da COOP ESTENSE Società Cooperativa a r.l. (di seguito, Coop Estense) tesi ad impedire o quantomeno fortemente ostacolare l'espansione di ESSELUNGA S.p.A. (di seguito, Esselunga) nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo nella provincia di Modena. A seguito di una richiesta di informazioni inviata in data 28 luglio 2010, Esselunga, con risposta pervenuta in data 27 ottobre, e successivamente integrata in data 14 dicembre, ha segnalato l'adozione da parte di Coop Estense di una serie di comportamenti in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90. In particolare, Coop Estense avrebbe ingiustificatamente condizionato, con atti

ostruzionistici e dilatori, l'iter amministrativo già iniziato per il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di attività commerciali, con la conseguenza di impedire e/o ritardare in modo significativo l'espansione di Esselunga nei mercati degli ipermercati e supermercati nella provincia di Modena.

II. LE PARTI

2. Esselunga, con sede legale a Milano, è una società attiva nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, attraverso una rete di ipermercati e supermercati di media e grande superficie situati nel Nord Italia ed in Toscana ed aventi insegna "Esselunga". La società è altresì attiva nella produzione di alcuni generi alimentari destinati alla vendita nei punti vendita ad insegna Esselunga e *on line*. Esselunga è controllata dalla società Fudfina S.r.l., a sua volta controllata dalla Supermarkets Italiani S.p.A..

3. Coop Estense, con sede legale a Modena, opera nella distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e di altri beni di largo consumo. In particolare, Coop Estense opera con le insegne Ipercoop per gli ipermercati e Coop per i supermercati¹. Coop Estense aderisce, insieme ad altre 8 grandi cooperative, al consorzio Coop Italia - Consorzio Nazionale Cooperative di Consumatori Soc. coop. a r.l. (di seguito, Coop Italia). Coop Estense opera nel distretto Adriatico ed è l'unico operatore aderente al suddetto consorzio a svolgere attività nella provincia di Modena². Coop Estense svolge attraverso sue controllate anche attività di locazione immobiliare e di intermediazione finanziaria.

III. I FATTI SEGNALATI

La vicenda del comune di Modena – Via Canaletto

4. Dalla documentazione prodotta dal denunciante risulta che nel corso del 1999, il Comune di Modena approvava un Programma di Riquilificazione

¹ Coop Estense contava al 31 dicembre 2008 un numero di soci pari a 583.204, ciascuno titolare del diritto ad un solo voto indipendentemente dal capitale conferito.

² Ciascuna delle 9 grandi cooperative opera su una ben delimitata porzione del territorio nazionale, suddiviso in tre aree geografiche: distretto Nord-ovest, distretto Adriatico e distretto Tirreno. Nel distretto Adriatico sono presenti anche Coop Adriatica Soc. Cooperativa a r.l. e Coop Consumatori Nordest S.c.r.l..

Urbana (PRU) avente per obiettivo “*il recupero, la trasformazione e la riqualificazione di aree produttive dismesse e da dismettere*”³, tra le quali era inclusa un’area denominata Comparto Consorzio Agrario (di seguito il Comparto)⁴. Il PRU prevedeva la possibilità di interventi urbanistici per usi di commercio al dettaglio.

5. Nel 2000, Esselunga si accordava con un’impresa edile per l’acquisizione di una porzione del Comparto pari a circa il 72% della superficie dello stesso. La restante porzione dell’area era di proprietà del Comune di Modena (circa il 10% del Comparto), mentre il residuo 18%, posto sul limite più decentrato del Comparto e affacciato sulla ferrovia, era di proprietà di una società terza. Un progetto di Piano particolareggiato di iniziativa privata⁵ veniva presentato allo stesso Comune a fine 1999, il quale prevedeva, oltre ad importanti opere di interesse del Comune, la realizzazione di un supermercato proprio sulla porzione del Comparto di interesse di Esselunga. Poiché si trattava di Piano di iniziativa privata, la sua realizzazione era vincolata al consenso tra tutte le parti proprietarie dell’area.

6. A seguito di un’asta giudiziale, tenutasi nel corso del 2001, Coop Estense si aggiudicava la residua porzione del 18% del Comparto. L’esborso finanziario sostenuto per detto acquisto risultava, tuttavia, cinque volte più elevato del valore di perizia e analogo a quello corrisposto per la porzione del Comparto di interesse di Esselunga, la cui superficie era cinque volte più grande. Il denunciante sottolinea, inoltre, che la porzione del Comparto acquistata da Coop Estense non consentiva in alcun modo, sia per ubicazione, sia per dimensione, la costruzione di un supermercato, ma al più di un piccolo punto vendita. L’ingente esborso non aveva, quindi, alcuna oggettiva giustificazione sotto il profilo economico, tanto più che Coop Estense già disponeva, su via del Canaletto, di un supermercato. L’unico scopo della transazione di Coop Estense, pertanto, appariva essere quello di assicurarsi una porzione del Comparto, seppur minima, decentrata e di scarso valore, per diventare comproprietaria dell’area e conseguentemente potersi opporre, utilizzando tutti gli strumenti possibili e anche strumentalmente la

³ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 55 del 12 aprile 1999 in variante al Piano Regolatore Generale del Comune (PRG) del 1991, così come modificato una prima volta nel 1998, variante approvata con delibera della giunta provinciale nel maggio 1995.

⁴ Trattasi dell’area sita nel centro di Modena in via Canaletto che constava di una superficie di 60.000 mq.

⁵ Il Piano particolareggiato disciplina e conferma, in esecuzione alle previsioni del Piano regolatore, gli interventi pubblici e privati di un ambito o porzione di territorio, mediante la definizione dettagliata dell’assetto di quest’ultimo. La formazione di un Piano particolareggiato – delle opere urbanistiche da realizzarsi in una data area – è obbligatoria quando specificamente prescritta dal Piano regolatore, come nel caso di specie.

regolamentazione urbanistica, all'approvazione del Piano e alla realizzazione di un supermercato Esselunga.

7. Coop Estense si è opposta all'approvazione del Piano particolareggiato così come presentato da Esselunga e ad opinione di quest'ultima si è sempre dimostrata contraria a valutare qualsiasi soluzione che avrebbe consentito ad Esselunga la realizzazione di un supermercato nel Comparto. Tanto che nel febbraio del 2004, il Comune di Modena, a fronte della reiterata opposizione di Coop Estense ad un accordo sugli interventi da realizzare nel Comparto, ha deliberato la non approvazione del Piano, con conseguente paralisi di tutte le opere di recupero dell'area. Nel 2010, in assenza di una posizione comune, è stata resa nota la decisione del Comune di modificare le destinazioni d'uso del Comparto, eliminando l'uso commerciale e, dunque, definitivamente la possibilità di realizzarvi un supermercato.

La vicenda del comune di Vignola

8. Nel corso del 2002, Esselunga si accordava con una società di costruzioni locale per la realizzazione di un supermercato su un'area di proprietà di quest'ultima sita nel comune di Vignola, in provincia di Modena. A tale fine, veniva proposto al Comune di Vignola un accordo di pianificazione ex art. 18 Legge Regionale n. 20/2000, in forza del quale, a fronte dell'ottenimento di una variante al Piano Regolatore Generale (PRG), necessaria per realizzare il supermercato di interesse di Esselunga, sarebbero state realizzate importanti infrastrutture (incluse una scuola materna ed elementare).

9. La Giunta Comunale di Vignola approvava, nel marzo 2005, lo schema dell'accordo di pianificazione e fissava ad inizio aprile 2005 l'adunanza del Consiglio Comunale per l'adozione della variante al PRG⁶. Il giorno precedente alla data fissata per la definitiva adozione della variante veniva recapitata al Sindaco di Vignola una lettera di Coop Estense, a firma del Presidente di quest'ultima, nella quale la cooperativa, in considerazione della forte crescita della propria base sociale nel distretto vignolese e della conseguente necessità di erogare un servizio più adeguato ai consumatori, si dichiarava disponibile a partecipare al sostegno di iniziative di utilità per la comunità locale, facendo espresso riferimento all'eventualità di partecipare alla costruzione di un edificio scolastico. Si fa presente che Coop Estense era

⁶ Cfr. Delibera della Giunta Comunale di Vignola n. 44 del 31 Marzo 2005 e Delibera della Giunta Comunale n. 26 dell'8 Aprile 2005.

già attiva con un supermercato sito a poca distanza dall'area di interesse di Esselunga.

10. In conseguenza di tale atto, l'adunanza per l'adozione della variante veniva rinviata, al fine di poter valutare il contenuto della proposta di Coop Estense. Contestualmente, tuttavia, il limitrofo Comune di Spilamberto deliberava l'adozione, in esecuzione di un analogo accordo di pianificazione, di una variante al PRG che avrebbe consentito a Coop Estense la realizzazione di un nuovo supermercato su un'area sita a soli 5 km di distanza da quella destinata al supermercato di Esselunga.

11. Nonostante l'assenza, per esplicita ammissione del Sindaco, di una concreta legittima alternativa alla proposta di accordo di Esselunga, il Comune di Vignola ritirava la delibera di adozione della variante al PRG proposta dal denunciante, paralizzando definitivamente la realizzazione del supermercato.

12. A distanza di cinque anni dalla paventata disponibilità di Coop Estense ad attuare infrastrutture nell'area del Comune di Vignola, atto che come indicato dal denunciante è stato idoneo a far sospendere il progetto di Esselunga, Coop Estense, divenuta nel frattempo proprietaria del terreno oggetto della denuncia, non avrebbe mai messo in atto azioni tese a valorizzare tale acquisto. Infatti, Coop Estense non avrebbe spostato la sua attività commerciale a Vignola nel suddetto terreno né riattivato il procedimento di autorizzazione della variante bloccato nel 2005 né, infine, dato seguito alla presunta offerta di contribuire a nuove infrastrutture nell'area. In conclusione, pertanto, la condotta di Esselunga non sarebbe stata motivata da una qualche giustificazione economica, ma dal mero intento di impedire a Esselunga di avviare una attività commerciale in concorrenza con la sua.

IV. LE VALUTAZIONI

i) I mercati rilevanti

13. Ai fini della valutazione della fattispecie in oggetto il settore di riferimento è quello relativo alla distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Secondo una consolidata giurisprudenza nazionale⁷, possono distinguersi diverse categorie di punti

⁷ Cfr., C3037 - *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*, provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, in Boll. n.25/98.

vendita, ipermercati, supermercati, *superette* e discount, che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Dal punto di vista del prodotto, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Tra le diverse categorie dimensionali vi è, infatti, una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Nell'individuazione dei mercati rilevanti pertanto, occorre partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità. L'Autorità, nella propria prassi decisionale, ha sino ad ora definito i seguenti tre distinti mercati del prodotto, i quali presentano un'area di reciproca sovrapposizione: i) il mercato delle *superette*, composto da tutte le *superette* e dai piccoli supermercati⁸; ii) il mercato dei *supermercati*⁹ composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (in quanto i supermercati risentono, da un lato, della concorrenza delle *superette*, e dall'altro, di quella degli stessi supermercati); iii) il mercato degli *ipermercati*, comprensivo di tutti gli ipermercati e dei grandi supermercati¹⁰.

14. Nel caso in esame, essendo i presunti comportamenti abusivi di Coop Estense tesi ad impedire o fortemente ritardare l'apertura di grandi superfici di vendita da parte di Esselunga, i mercati del prodotto rilevanti sono quelli dei supermercati e degli ipermercati, così come sopra definiti.

15. Da un punto di vista geografico, i mercati interessati hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere tuttavia effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione¹¹. In prima approssimazione, essa viene solitamente

⁸ Le cosiddette *superette* sono individuate da punti vendita di dimensione inferiore ai 400 mq distinte dai piccoli supermercati di dimensione inferiore ai 1.500 mq.

⁹ Trattasi di punti vendita di dimensione compresa tra i 400 e i 2.500 mq.

¹⁰ In particolare appartengono alla categoria degli ipermercati i punti vendita di dimensione superiore ai 2.500 mq mentre sono grandi supermercati quelli di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq.

¹¹ L'ampiezza del bacino d'utenza dei singoli punti vendita dipende, in primo luogo, dalla distanza che i consumatori sono disposti a percorrere per effettuare gli acquisti (la quale è funzione tra l'altro della tipologia di prodotto ricercata, delle infrastrutture commerciali associate, le vie di comunicazione,

circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, i mercati geografici rilevanti possono essere assunti, *prima facie*, coincidenti con i confini amministrativi della suddetta provincia.

ii) La posizione dominante

16. I comportamenti segnalati sono avvenuti sul mercato degli ipermercati e su quello dei supermercati nella provincia di Modena, su cui è agevole individuare la posizione dominante di Coop Estense. Oltre ai più tradizionali elementi strutturali –significative quote di mercato (sia in termini assoluti che relativi) –il potere di mercato di Coop Estense discende anche da altri fattori strutturali tra cui il forte radicamento della cooperativa nel territorio provinciale (alla quale aderiscono più di 250 mila soci e che realizza più dei tre quarti delle proprie vendite in ambito consortile), la sua presenza pluri-decennale¹², la reputazione e la forza di mercato, nonché la scarsità di disponibilità di aree destinate ad uso commerciale.

In particolare, ad oggi, Coop Estense opera nella provincia di Modena con 4 ipermercati e 25 supermercati¹³. Nel corso dell'ultimo decennio, le quote di mercato di Coop Estense si sono mantenute ad un livello significativo in entrambi i mercati rilevanti. Con riguardo agli ipermercati, sono sempre state superiori al 60%, passando dal 63% nel 2000 al 66% circa nel 2010. Nel mercato dei supermercati, le quote sono passate dal 39% circa nel 2000 al 46% circa nel 2010, attestandosi su valori tendenzialmente uguali o superiori al 40% e comunque sempre pari o superiori al doppio rispetto a quelli del diretto concorrente (CONAD)¹⁴. Nello stesso periodo e negli stessi mercati, Esselunga è risultata presente con quote che non hanno registrato sostanziali variazioni mantenendosi rispettivamente intorno al 11-12% circa (ipermercati) e al 6-7% circa (supermercati)¹⁵. Nessun altro concorrente (tra

l'ampiezza delle famiglie, il tempo libero di cui dispongono e la loro capacità di spostamento). La dimensione del bacino di utenza del singolo punto vendita è funzione anche del grado di attrazione che l'area geografica in cui quest'ultimo è localizzato esercita verso i consumatori (i fattori che la influenzano sono tra l'altro la struttura territoriale e quella socio-economica, quali il livello di urbanizzazione, le infrastrutture offerte, la difficoltà di accesso all'area, ecc).

¹² Coop Estense è nata nel 1989 dalla unificazione di Coop Modena e Coop Ferrara, attive nelle suddette province sin dall'inizio del secolo.

¹³ La Coop Estense è presente in tutta la regione Emilia, nelle province di Modena e Ferrara, con 6 ipermercati e con 35 supermercati.

¹⁴ Il dato per il 2000 comprende anche le vendite effettuate da UniCoop Firenze, Unicoop Adriatica e Unicoop Consumatori Nordest allora presenti nell'area con insegna Coop e Ipercoop. Il dato al netto di tali vendite non cambia comunque significativamente attestandosi al 60%. Tale situazione non si è tuttavia ripetuta nel tempo in conseguenza del consolidamento delle attività a marchio Coop e Ipercoop in capo alla Coop Estense.

¹⁵ Le quote di mercato sono calcolate sulle stime di fatturato elaborate a partire dalle superfici di vendita degli esercizi commerciali; i dati impiegati sono di fonte Nielsen.

cui spicca CONAD) ha registrato sostanziali modifiche nella propria posizione di mercato, a riprova di un contesto di mercato fortemente statico caratterizzato dall'assenza di dinamiche concorrenziali.

17. Il mercato è, inoltre, caratterizzato da elevate barriere all'ingresso. In particolare, si consideri, da un lato, la scarsità di aree con destinazione d'uso per fini commerciali compatibili con i piani territoriali, dall'altro, la necessità di ottenere autorizzazioni amministrative per l'avvio di nuove attività commerciali eventualmente subordinate all'approvazione di varianti ai piani di sviluppo territoriale e/o di presentazioni di piani particolareggiati per la messa in opera dei suddetti piani.

iii) I comportamenti contestati

18. La società Esselunga ha denunciato una serie di ostacoli che Coop Estense avrebbe frapposto al suo tentativo di avviare attività commerciali di grande distribuzione nella provincia di Modena. In particolare, Esselunga ha prodotto evidenze relativamente a due vicende avvenute nei comuni di Modena e di Vignola (MO), che si sostanzierebbero nella messa in atto da parte di Coop Estense di una strategia escludente a suo danno, in atto dal 2000 e a tutt'oggi in corso. Le vicende sono entrambe riconducibili agli stessi attori, Coop Estense da un lato e Esselunga dall'altro, sono avvenute nella stessa provincia e sono caratterizzate dalla comunanza del meccanismo escludente adottato da Coop Estense. La strategia consisterebbe, essenzialmente, nell'adozione da parte di quest'ultima di comportamenti strumentali, ingiustificatamente ostruzionistici e dilatori, che sarebbero intervenuti tra l'altro a condizionare l'*iter* amministrativo già iniziato per il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di attività commerciali, con la conseguenza di impedire e/o ritardare in modo significativo l'espansione di Esselunga nei mercati degli ipermercati e supermercati nella provincia di Modena.

19. I comportamenti denunciati si prestano ad integrare un'ipotesi di condotta abusiva da parte di Coop Estense, in quanto: *i)* non sembrano presentare alcuna altra obiettiva giustificazione economica se non l'intento escludente; *ii)* appaiono volti ad escludere un concorrente altrettanto efficiente¹⁶; *iii)* risultano in grado di arrecare potenziale danno ai

¹⁶ Nello specifico tale criterio è dirimente nelle pratiche di esclusione basate sui prezzi, cfr. causa C-62/86, *AKZO Chemie/Commissione*, Racc. 1991, pag. I-3359, punto 72 e cfr. anche sentenza del 10 aprile 2008 nella causa T-271/03, *Deutsche Telekom/Commissione*, non ancora pubblicata, punto 194.

consumatori¹⁷.

20. Dalla documentazione agli atti non appaiono sussistere motivazioni di efficienza o di necessità obiettiva relativamente alla condotta posta in essere da Coop Estense. In nessuno dei terreni acquisiti dalla cooperativa è stata realizzata un'attività commerciale che ne avrebbe potuto compensare gli esborsi finanziari. Anzi, poiché Coop Estense era già presente nell'area con proprie strutture commerciali, il solo vantaggio economico che Coop Estense intendeva trarre da tali condotte appare derivare da un'attesa di maggiori guadagni futuri dovuti al mancato o ritardato ingresso di Esselunga nel mercato.

Né vale a giustificazione del mancato sfruttamento dell'*asset* da parte di Coop Estense, con riguardo alla specifica vicenda di Modena, il cambiamento di destinazione d'uso del Comparto, poiché questo è avvenuto solo nel luglio 2010 e successivamente alla non approvazione nel 2004 da parte del Comune di Modena del Piano particolareggiato del 1999, che ha prodotto la paralisi di tutte le opere di recupero dell'area. Proprio l'assenza di un accordo sul Piano tra i co-proprietari, che subordinava il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività commerciali, ha portato il Comune di Modena a pronunciarsi nel senso di eliminare la destinazione di uso commerciale dal comparto e, dunque, la possibilità di realizzarvi un supermercato. L'opposizione di Coop Estense al Piano originario presentato da Esselunga e il sistematico rifiuto ad arrivare ad un consenso relativamente alle opere da realizzarsi nell'area – i.e. a dare il suo accordo affinché Esselunga potesse effettivamente acquisire la titolarità della autorizzazione – sono da considerarsi non atti di tutela di propri interessi commerciali bensì comportamenti di una cosciente e razionale strategia escludente volta a limitare l'espansione di Esselunga nella provincia di Modena. D'altronde né l'ubicazione dell'area in possesso di Coop Estense né la sua dimensione erano tali da consentire a quest'ultima di realizzare un nuovo supermercato in sostituzione di uno già attivo a poca distanza o l'ampliamento di questo (dagli atti risulta, infatti, che solo la porzione di terreno posseduta da Esselunga avrebbe consentito, per ubicazione e dimensioni, tale opera). Pertanto, la condotta di Coop Estense non sembra trovare altra giustificazione economica se non quella di ostacolare un concorrente.

¹⁷ Questo tipo di analisi costituisce un nuovo approccio nella qualificazione della natura abusiva di una condotta escludente incentrato sulla valutazione dell'effetto che un tale comportamento, rispetto ad un approccio formalistico. Per maggior dettaglio si veda anche la recente *notice* della Commissione Europea "Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti" pubblicato in G.U. 2009/C 45/02.

Per quanto attiene alla vicenda di Vignola, non risulta che Coop Estense abbia utilizzato il terreno acquisito a seguito del parere sfavorevole del Comune di Vignola al piano di Esselunga.

21. Con riferimento all'impresa obiettivo dell'esclusione, vi sono evidenze che Esselunga veniva percepita da Coop Estense come un operatore in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva nei mercati rilevanti in cui è presente, in ragione dei suoi elevati standard di efficienza. Sulla base delle informazioni agli atti, infatti, nei mercati in cui opera anche Esselunga i prezzi praticati da Coop Estense risulterebbero inferiori del 10-20% rispetto a quelli praticati in aree nelle quali Esselunga non è presente.

22. Da ultimo si precisa che, poiché Esselunga risulta un concorrente altrettanto efficiente di Coop Estense e l'apertura di un nuovo punto vendita sarebbe avvenuta proprio a ridosso di supermercati Coop¹⁸, è ragionevole ritenere che, *prima facie*, la preclusione all'ingresso o espansione di tale operatore nei mercati rilevanti nella provincia di Modena possa aver determinato effetti negativi per i consumatori in termini di minore pressione concorrenziale o di minor possibilità di scelta.

23. Alla luce delle informazioni allo stato disponibili, appare possibile delineare, nei comportamenti di Coop Estense, un disegno complessivo volto esclusivamente ad impedire o quantomeno ostacolare l'espansione nei mercati rilevanti di un concorrente altrettanto efficiente. La mancata espansione di Esselunga appare suscettibile di determinare significativi danni ai consumatori in termini di minore pressione sui prezzi o di minor possibilità di scelta.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Coop Estense, consistenti nell'adozione di condotte ingiustificatamente dilatorie o suscettibili di condizionare l'esito della procedura di attribuzione delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di una attività commerciale e volti ad ostacolare l'espansione di Esselunga nella grande distribuzione moderna, sono suscettibili di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante nei mercati degli ipermercati e dei supermercati nella provincia di Modena in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

¹⁸ Coop Estense operava, infatti, già con due supermercati proprio in aree limitrofe a quelle di interesse di Esselunga, in via del Canaletto nel Comune di Modena e in via di Mezzo nel Comune di Vignola.

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società COOP ESTENSE Società Cooperativa a r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della stessa legge n. 287/90;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Manca;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;
- e) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 30 marzo 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà